

## **RESPONSABILITÀ DI “ÉQUIPE”**

La Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un medico anestesista relativamente alla condanna dello stesso e di altro sanitario ex artt. 43, 113 e 589 c.p., per aver colposamente cagionato, nella loro qualità di medici presso un ospedale civile, la morte di una paziente nel corso di un intervento di parto cesareo.

Nella pronuncia in esame (Sezione VI penale, 12 luglio – 6 ottobre 2006 n. 33619), la Corte di Cassazione ha condiviso in pieno il ragionamento logico operato dal Giudice di Appello, il quale ha ribadito alcuni dei principi cardine delineati, in tema di responsabilità medica, dalle pronunce del Giudice di Legittimità.

Nel caso di specie è stata ritenuta sussistente la penale responsabilità degli imputati, i quali in occasione di un intervento di parto cesareo avrebbero entrambi errato la manovra di intubazione introducendo per due volte la cannula nell'esofago invece che in trachea, determinando così la morte della paziente per anossia prolungata.

In particolare, durante l'intervento, la partoriente aveva manifestato i primi sintomi di sofferenza dovuti ad ipossigenazione subito dopo la procedura di prima intubazione, alla quale, sarebbe dunque seguita una nuova introduzione della cannula, operata questa volta dal ricorrente, che non sortiva alcun effetto; la situazione degenerava a tal punto da provocare il decesso della donna.

Sia la consulenza tecnica disposta dal Pubblico Ministero, sia la perizia autoptica, avevano evidenziato che la prolungata anossia dovuta ad erronea procedura di intubazione avrebbe determinato il decesso; a ciò si aggiunga che, dagli elementi acquisiti, veniva rilevata la presenza di sangue di colore scuro, quindi scarsamente ossigenato, in seguito alla prima intubazione.

Il Giudice di merito sulla base del complesso delle risultanze istruttorie evidenziava inoltre che la buona salute del neonato venuto alla luce non può, nella circostanza, escludere il difetto di ossigenazione della madre durante l'intervento, dato che l'estrazione del feto era avvenuta immediatamente dopo le operazioni di prima intubazione, tanto da consentire al neonato di godere di autonomi meccanismi di compensazione.

Il ricorrente avrebbe eccepito un vizio motivazionale in ordine alla propria colpevolezza, stante la circostanza che, l'operazione di intubazione dallo stesso posta in essere, sarebbe avvenuta dopo la comparsa del sangue di colore scuro, segno di rilevante anossia, e quindi a paziente già deceduta.

La Suprema Corte ha ritenuto priva di fondamento tale affermazione sulla base di quanto accertato in sede di merito, e cioè che il decesso era avvenuto solo in seguito alla seconda procedura di intubazione, successivamente alla quale la situazione sarebbe degenerata, provocando l'arresto cardiaco e quindi il decesso della paziente.

Ancor più rilevante, nella pronuncia in esame, è la sintonia che il Giudice di Legittimità ha manifestato con riferimento agli orientamenti richiamati dalla Corte di Appello in materia di colpa professionale di “équipe”.

Ed invero, in tali fattispecie, ogni sanitario è responsabile non solo del rispetto delle regole di diligenza e perizia connesse alle specifiche ed effettive mansioni svolte, ma deve anche conoscere e valutare le attività degli altri componenti dell'“équipe”, in modo da porre rimedio ad eventuali errori posti in essere da altri sanitari, purchè siano evidenti per un professionista medio, giacchè le varie operazioni effettuate convergono verso un unico risultato finale.

Muovendo da tale principio di garanzia, si è ritenuta sussistente la responsabilità del ricorrente, il quale non si sarebbe avveduto della prima operazione errata effettuata dal collega, anche in virtù della banalità degli errori posti in essere e oltretutto relativi alla stessa attività di anestesista.

Lo stesso provvedeva poi ad effettuare direttamente la seconda operazione di intubazione, anche questa in modo errato, partecipando dunque attivamente alle due fasi della anestesia, entrambe errate.

La Suprema Corte di Cassazione non ha inoltre mancato di sottolineare come, in tema di nesso di causalità, il convincimento espresso dal Giudice di Appello sia in perfetta sintonia con i principi

enunciati dalle Sezioni Unite nella sentenza “Franzese” (S.U. 10 luglio 2002), essendosi trattato, nel caso di specie, di un banale intervento di parto cesareo, avvenuto su una paziente sana e in assenza di controindicazioni riguardanti l’anestesia, deceduta soltanto a causa di una errata manovra di intubazione posta in essere dal ricorrente.

di Andrea Menga